



# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919

Roma — Mercoledì, 6 agosto

Numero 187

### DIREZIONE

Casa Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

### AMMINISTRAZIONE

Casa Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

#### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 29; semestre L. 16; trimestre L. 9  
 » a domicilio ed in tutto il Regno » 30; » » 20; » » 13  
 all'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 30; » » 20; » » 13  
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un giornale separato di 16 pagine e meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50  
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

l'importo del vaglia postale ordinario e telegrafico, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

#### Inserzioni

Annunci giudiziari... L. 0.30 } per ogni linea di colonna e  
 Altri avvisi... » 0.40 } spazio di linea.  
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla  
 Amministrazione della Gazzetta.  
 Per le medagliette delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa di  
 Foglie degli annunci.

### SOMMARIO.

#### PARTE UFFICIALE.

#### Leggi e decreti.

Regio decreto n. 1219 che autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete di bronzo da centesimi cinque.

Regio decreto n. 1309 concernente agevolazioni fiscali e finanziarie ai Comuni, Consorzi agrari e Federazioni di Consorzi per la produzione e distribuzione di combustibili.

Regio decreto n. 1289 riflettente autorizzazione per accettazione di legato.

Decreto Ministeriale col quale viene incoraggiata la costruzione di fabbricati a tipo economico e di casette in legno o di baracche smontabili per ricovero di lavoratori agricoli.

Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari: Decreto per la denuncia e la vendita delle uova conservate.

Decreto che fissa le norme per la raccolta dell'avena del 1919.

Commissariato generale per i combustibili nazionali: Ordinanza per l'abolizione dei permessi di esportazione.

Comando supremo del R. esercito italiano: Determinazione che istituisce il Distretto penale d'imposta.

#### Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi — Ministero dell'Interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 29, dal 14 al 20 luglio 1919 — Concorsi.

#### PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: Seduta del 28 luglio 1919 — Camera dei deputati: Seduta del 18 luglio 1919 (Continuazione) — Cronaca italiana — Telegrammi Stefani — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE LEGGI E DECRETI

Il numero 1219 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la fabbricazione e l'emissione di monete di bronzo da centesimi cinque, aventi le caratteristiche qui appresso indicate:

Art. 2.

Le monete di bronzo da cent. 5 portano sul diritto l'Effigie Sovrana rivolta a sinistra e la leggenda in carattere lapidario romano « VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA », sotto il nome dell'incisore « A. MOTTI », nel rovescio una spiga di grano, l'indicazione del valore cent. 5, il millesimo di coniazione, l'iniziale « R » per Zecca.

Art. 3.

Il peso, la tolleranza, il diametro ed il contorno della detta moneta sono fissati come appresso:

Valore nominale della moneta	Composizione del metallo				Peso		Diametro millimetri	Contorno
	Legale	Millesimi	Tolleranza in + o in -	Millesimi	Legale	Grammi		
Cent. 5	Rame 950	10			3.250	15	19.5	Liscio
	Stagno 40	5						
	Zinco 10	5						

## Art. 4.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui agli art. 2 e 3 del presente decreto e agli annessi disegni visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

## Art. 5.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

## Art. 6.

La R. Zecca è autorizzata a coniare nuove monete da cent. 5, aventi le caratteristiche esposte nei precedenti articoli, per un ammontare nominale di 4.000.000 di lire.

Essa potrà altresì procedere alla fusione di quelle del tipo attuale che verranno ritirate dalla circolazione, ed alla loro sostituzione con un equivalente ammontare di monete del nuovo tipo.

## Art. 7.

L'entrata dei quattro milioni, corrispondente al valore nominale delle monete che verranno emesse durante l'esercizio 1919-1920, sarà iscritta in apposito capitolo della categoria di movimento di capitali con la denominazione « PRODOTTO DELLA EMISSIONE DI MONETE DI BRONZO DA CENT. 5 ».

Le spese relative a tale coniazione, nonché quelle per la rifusione delle attuali monete di bronzo da cent. 5, graveranno sul capitolo 282 Aggiunt del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso e sui corrispondenti degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Nuove monete di bronzo da cent. 5.



Cent. 5.

Diametro 19.5 millimetri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:  
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1309 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215 e 24 febbraio 1918, n. 284.

Ritenuto che per la persistente crisi di carbone fossile

è necessario intensificare la produzione di combustibili nazionali;

Che i dati raccolti sulle quantità di legna e di carbone vegetale già prodotte e tuttora disponibili mostrano la necessità di provvedere ulteriormente per le esigenze della popolazione civile;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215, per le agevolazioni fiscali e finanziarie da accordarsi ai Comuni, Consorzi granari, Federazioni di Consorzi per la produzione e distribuzione dei combustibili, è prorogato al 30 giugno 1920.

## Art. 2.

La disposizione dell'art. 23, primo comma, del decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284, per il versamento alla Cassa dei depositi e prestiti di una somma pari al decimo del prezzo di macchiatico cessa di avere effetto per le requisizioni, per gli acquisti di tagli di boschi e per le utilizzazioni che hanno luogo posteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

## Art. 3.

Per la parte di tagli di boschi assunti in lavorazione e non ancora utilizzati è data facoltà di procedere alla revisione dei prezzi di macchiatico:

a) alla Giunta arbitrale provinciale di cui all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, numero 342, nei casi ivi previsti;

b) al commissario generale per i combustibili nazionali in tutti gli altri casi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:**

N. 1289. Regio Decreto 10 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Associazione zoofila lombarda, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato della somma di lire mille nette, disposto in suo favore dalla signora Sofia Casnati vedova Chiappa.